

N. 00600/2012REG.PROV.COLL.

N. 09057/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38, 60, 74, 87 e 105 cod. proc. Amm.

sul ricorso numero di registro generale 9057 del 2011, proposto dalla signora [*omissis*], rappresentata e difesa dagli avvocati Felice Laudadio, Ferdinando Scotto e Maria Laura Laudadio, con domicilio eletto presso Studio Laudadio Scotto in Roma, via Alessandro III N.6;

contro

L'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l'Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, in persona dei rispettivi rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliario per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

La signora [*omissis*], non costituitasi nel secondo grado del giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE IV n. 4482/2011, resa tra le parti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale della Campania e di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l'avvocato Scotto e l'avvocato dello Stato Marone;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. E' impugnata la sentenza n. 4482/11 resa in forma semplificata dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, con la quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa sul ricorso n. 4679 del 2011, proposto dalla prof. [*omissis*] avverso il provvedimento dell'Ufficio scolastico regionale della Campania di data 7 luglio 2011, recante la decadenza ed il

conseguenziale depennamento dell'interessata dall'elenco dei docenti abilitati in base alle previsioni del d.m. 85/05.

L'appellante insiste nel ritenere sussistente la giurisdizione amministrativa nella materia, sul rilievo della natura autoritativa dell'atto impugnato (decadenza dalla ammissione alla sessione riservata per asserita dichiarazione mendace circa il requisito del servizio pregresso), in quanto costituente tipico esercizio di autotutela decisoria.

Si è costituita in giudizio la intimata Amministrazione scolastica per resistere all'appello e per chiederne la reiezione.

All'udienza del 20 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta per la sentenza.

2. Ricorrono anzitutto i presupposti per adottare la sentenza in forma semplificata, stante la manifesta fondatezza dell'appello e l'applicabilità delle disposizioni sul rito concernente la definizione delle questioni di giurisdizione..

Come anticipato, è censurata la impugnata sentenza, resa in forma semplificata, che ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della presente controversia sulla base dell'orientamento recentemente espresso dalla Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato in tema di graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) del personale della scuola (Ad. Plen. 12 luglio 2011, n. 11). In tale decisione è stata ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria sulle controversie inerenti la corretta posizione di graduatoria dei docenti nell'ambito delle controversie relative alle graduatorie permanenti, sull'assunto che si tratti di questioni involgenti diritti soggettivi degli interessati, dal momento che vengono in considerazione atti riguardanti fasi successive alla conclusione del procedimento concorsuale, di fronte ai quali sussistono – per voluntas legis - soltanto diritti soggettivi, poiché la pretesa consiste (solo) nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

Inoltre, secondo l'orientamento espresso nella richiamata decisione della Adunanza Plenaria, non può configurarsi l'eventuale inerenza a procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. n.165 del 2001, attribuite alla cognizione del giudice amministrativo, per l'assenza in quella fattispecie di un bando, di una procedura di valutazione e di una approvazione finale di graduatoria che individui i vincitori.

Ritiene il Collegio che tali principi non possano tuttavia trovare applicazione nel caso in esame.

E' pacifico infatti che la controversia in oggetto riguarda in prima battuta, come correttamente osservato dall'appellante, un atto che è tipica espressione di autotutela decisoria, riguardante una fase del tutto interna al procedimento concorsuale (quella delle ammissioni e delle esclusioni), rispetto al quale le posizioni dei privati non possono che assumere consistenza di interesse legittimo.

Il successivo atto di depennamento della odierna appellante dall'elenco dei docenti abilitati assume i tratti dell'atto consequenziale a contenuto vincolato, il quale non può avere incidenza alcuna sulla problematica della individuazione del giudice munito di giurisdizione. Quest'ultimo va al contrario individuato, ai sensi dell'art. 103 della Costituzione, sulla base della natura della posizione giuridica fatta valere che, per quanto detto, è di interesse legittimo (oppositivo).

Da tanto consegue la sicura ascrizione della controversia in esame alla giurisdizione del giudice amministrativo di guisa che il ricorso va rimesso in primo grado al TAR, previo annullamento della impugnata sentenza, per l'ulteriore trattazione del merito.

3. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, avuto riguardo in

particolare agli elementi di incertezza esistenti in ordine al profilo della giurisdizione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 9057 del 2011, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla la impugnata sentenza e dichiara sussistente la giurisdizione amministrativa nella presente controversia, con le conseguenze processuali previste dall'art. 105, comma 3, del Codice del processo amministrativo

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Bernhard Lageder, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)